



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COMUNE DI CASTEL S. ANGELO
Provincia di Rieti
CRON. 286
PUBBLICATO DAL 14.08.2020
AL 13.09.2020 PER GIORNI 30
CONSECUTIVI, E SUL SITO WEB DEL COMUNE

ORDINANZA n. 15/2020

Prot. 4241 del 14-8-2020

IL SINDACO



Preso atto che durante la stagione estiva Via T.F. Vespasiano nel tratto Lago di Paterno - Case Bifarini viene occupata da molti turisti;

Preso altresì atto che in prossimità della riva del Lago di Paterno è presente un giardino pubblico, attrezzato a parco giochi per bambini, destinato all'uso esclusivo della popolazione e ritenuto necessario regolare l'accesso alla predetta area al fine di garantirne la conservazione ed il decoro;

Considerato che durante la stagione estiva il Lago di Paterno è frequentato da diversi turisti e pertanto si ritiene opportuno stabilire delle norme di comportamento atte a consentire la tutela ambientale e una corretta convivenza;

Preso atto che le misure adottate con il presente provvedimento sono finalizzate a limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale, a tutelare l'ambiente e l'igiene pubblica;

Vista la precedente ordinanza n. 23/2012;

Visto il D. L.vo 30/04/92 n° 285 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 16/12/92 n° 495 e s.m.i.;

Vista la legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di C.C.n.23 del 29/6/2010;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'art. 50;

ORDINA

1. L'Istituzione presso il giardino pubblico attrezzato a parco giochi per bambini sito nel Comune di Castel Sant' Angelo, in prossimità del Lago di Paterno, al fine di garantirne la conservazione ed il decoro della predetta area, dei seguenti divieti:
 - a) entrata per ragazzi sopra i 14 anni, fatta eccezione per chi accompagna un minore;
 - b) sporcare, gettare immondizie e abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
 - c) provocare danni a strutture e infrastrutture di qualsiasi tipo esistenti nell'area in oggetto;
 - d) usare impropriamente le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi;
 - e) usare i giochi per l'infanzia avendo superato il 14° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente;
 - f) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi la suddetta area pubblica;
 - g) accedere con cani e altri animali anche se a guinzaglio;
 - h) accedere con biciclette, velocipedi e veicoli in genere;
 - i) l'uso di qualsiasi mezzo a motore;
 - j) fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone;
 - k) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o patii di essi, nonché danneggiare i prati;

- l) accendere fuochi ed installare qualsiasi tipo di attrezzatura; la segnalazione di eventuali focolai di incendio è obbligatoria;
- m) campeggio;
2. L'istituzione presso il lago di Paterno, del divieto di:
- a) Usare qualsiasi tipo di imbarcazione a motore;
 - b) Utilizzare saponi e qualsiasi tipo di detersivo;
 - c) Usare attrezzature pericolose per la pesca subacquea;
 - d) introdurre qualsiasi tipo di veicolo all'interno della spiaggia;
 - e) Bagnare i cani e introdurre gli stessi anche al guinzaglio all'interno della spiaggia delimitata dai muri;
 - f) Bivaccare e accendere fuochi;
 - g) Abbandonare rifiuti;
 - h) Eseguire giochi che possono creare disturbo;
 - i) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali.
3. L'installazione di apposita segnaletica:
- nel giardino pubblico di cui al punto 1 riportante i divieti richiamati;
 - nei pressi del lago di Paterno con l'indicazione dei divieti di cui al punto n. 2 e dell'avviso "Balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio".
4. Le infrazioni alla presente ordinanza, a meno che il fatto non costituisca reato, sono soggette alle sanzioni previste dalla Legge e dal Regolamento di Polizia Urbana.
5. La revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 23/2012 che viene sostituita dalla presente;

informa, inoltre

- che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

- che la presente ordinanza:

- sia comunicata agli organi di Polizia;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio;

Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

Castel Sant'Angelo li... 14-8-2020

Il Sindaco
(Luigi Taddei)

